



COMUNE DI PORTO CESAREO Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 45 del 19/10/2016

Oggetto: Ordinanza in materia di circolazione stradale

Prot. nr. 17606

Il Responsabile del Settore IX^o
(In sostituzione del Responsabile del Settore IV – Polizia Municipale)

VISTA la determinazione nr. 941 reg. gen. del 18.10.2016 del Settore IX^o (Urbanistica – Suap - Demanio) avente per oggetto “*procedura per la rimodulazione del mercato settimanale del giovedì Riviera di Ponente*”, in via transitoria, per comprovata necessità di interesse pubblico – Riallocazione degli operatori economici e approvazione della graduatoria” con la quale è stato disposto, per le motivazioni nella stessa indicate, la rimodulazione del locale mercato settimanale del giovedì mediante la riallocazione, in via transitoria, dei “posteggi” ricadenti lungo il lato destro, in direzione via Capuana, di via C. Albano relativamente al tratto compreso tra il pubblico esercizio con insegna “il Riccio” e la via Capuana;

VISTA la planimetria allegata alla determinazione di cui sopra , a cui si fa riferimento, dalla quale si rileva che i posteggi oggetto del provvedimento di spostamento sono stati individuati nelle seguenti aree:

- Via C. Albano sul lato destro, in direzione di via Muratori, del tratto compreso tra il pubblico esercizio con insegna "Il Ricco" e l'area a parcheggio del piazzale A. Moro;
- Area a parcheggio del piazzale A. Moro lungo tutta la corsia più prossima al mare;
- Lungo la strada che collega via C Albano a via Muratori , sul lato destro, in direzione di via Leopardi.

RAVVISATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità, di regolamentare il transito e la sosta nelle aree suddette nonché in quelle ad esse limitrofe;

RITENUTO non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge nr. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

VISTO l'art. 7 del D.L.vo . nr. 285 del 30/04/1992 e succ. modificazioni (nuovo C.d.S.) ;

VISTO il D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

VISTO l'Art 107 del D.Lgs 267/2000,

VISTO il D.P.R. nr. 267/2000

ORDINA

che per i motivi di cui sopra , dalla data dell'effettivo trasferimento dei posteggi nelle nuove aree e fino a nuove e/o diverse disposizioni , - - -

- E' vietato nelle aree pubbliche di seguito indicate il transito e la sosta in entrambi i lati , dalle ore 6.00 alle ore 14.00 di ogni giovedì di ogni anno nonché nei giorni dell'anno in cui il mercato settimanale si svolgerà per i motivi stabiliti dall'Autorità Comunale in osservanza delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti nonché per altre motivate esigenze :
 - Via C. Albano del tratto compreso tra il pubblico esercizio con insegna "Il Ricco" e l'area a parcheggio del piazzale A. Moro;
 - Area a parcheggio del piazzale A. Moro lungo tutta la corsia più prossima al mare (tratto compreso tra via Muratori in corrispondenza di via Parini e via C .Albano);
 - Lungo la strada che collega via C. Albano a via Muratori , in direzione di via Leopardi;
 - Via C. Albano nel tratto compreso tra il pubblico esercizio con insegna "Il Ricco" e via Muratori ;
 - Lungo la via non denominata, adiacente l'aiuola dove insiste la statua dedicata San Pio , che collega via C. Albano a via Muratori.

Nelle aree suddette in deroga ai divieti di cui sopra è consentito solo il transito e la sosta dei veicoli al servizio dei titolari , regolarmente autorizzati, dei posteggi indicati e degli "spuntisti" così come definiti delle vigenti disposizioni di legge e Regolamenti. Ai suddetti è fatto obbligo di non circolare all'interno di dette aree al di fuori dell' orario di accesso e di uscita stabilito dal vigente Regolamento Comunale in materia.

La presente ordinanza : - - -

1. entrerà in vigore dalla data dell' installazione della prescritta segnaletica stradale sia temporanea che definitiva supportata dell'eventuale transennamento degli accessi alle aree oggetto del presente provvedimento.
2. sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale da installarsi ,anche in via provvisoria, negli altri giorni dell'anno che saranno di volta in volta individuati.
3. La regolamentazione già esistente delle altre aree del mercato resta in vigore.

AVVISA

1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione e /o notificazione ai sensi dell'art. 37 C.3° del D.L. 30.04.1992 n. 285 , contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con le modalità cui all'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.
2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione a norma dell'art.3, comma4, della legge 7 agosto 1990,nr. 241 ,e successive modificazioni e integrazioni ,si avverte, che contro il presente provvedimento ai sensi della legge 6/12/1971, n.1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al TAR della Puglia.
3. Ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è il responsabile del Settore IX^A (Urbanistica-Suap e Demanio) in sostituzione del Responsabile del Settore IV^o - Polizia Municipale - .
4. Gli operatori di Polizia Municipale nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni trovano applicazioni le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada(D. Lvo nr. 285/1992) nonché della normativa vigente in materia.

DISPONE inoltre

- 1) la pubblicità del provvedimento, mediante pubblicazione all'albo Pretorio del Comune e sul sito internet.
- 2) la comunicazione al Sindaco.
- 3) Trasmessa ai Carabinieri della locale Stazione , alla locale Brigata della G.d.F. e al Locale Ufficio Marittimo.

PER IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Paolo STEFANELLI

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente